

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 220/2025 DEL 21 GIUGNO 2025.

IL SINDACO

DATO ATTO CHE, con ordinanza sindacale n. 220/2025 del 21 giugno 2025, è stata disposta “*la chiusura obbligatoria di tutti i distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio del Comune di Afragola*”, a decorrere dal 23.06.2025 e fino al 30.09.2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, salvo diversa disposizione e/o revoca;

EVIDENZIATO che la predetta ordinanza scaturiva dal registrarsi di fenomeni di degrado, schiamazzi, assembramenti, episodi di inciviltà, consumo smodato di alcolici con potenziali ricadute sulla sicurezza e sul decoro urbano;

PRECISATO che

- la detta ordinanza sindacale era stata adottata nei riguardi dei titolari di distributori automatici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, in ragione del fatto che si tratta di locali non presidiati da personale, il cui accesso è completamente libero, anche per la mancanza di idonei sistemi di accesso tesi anche a limitare la permanenza per il tempo strettamente occorrente all'acquisto degli alimenti e bevande e alla loro eventuale consumazione;
- insomma la delimitazione a tale categoria di esercizi commerciali derivava dalla assenza di qualsivoglia forma di controllo e monitoraggio degli accessi e delle ragioni di stazionamento all'interno dei medesimi locali;

CONSIDERATO che l'ordinanza sindacale *de qua* è stata sospesa dal TAR Campania Napoli, con decreto n. 1393 del 24 giugno 2025, sulla base della seguente motivazione: *<Considerato che nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, fissata come in dispositivo, sono apprezzabili i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione dell'invocata tutela cautelare monocratica tenuto conto, inter alia:*

della immediata operatività della misura inibitoria, che di fatto regola gli orari delle sole attività commerciali svolte mediante distributori automatici, con evidenti ricadute, in ragione della tempistica adottata, specie considerando il periodo estivo, sull'attività d'impresa, non limitate al profilo patrimoniale ma incidenti anche sul possibile sviamento di clientela non agevolmente reintegrabile;

della non esaustiva motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai dedotti pregiudizi sull'ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto che, come dedotto da parte ricorrente, non è consentita la vendita di alcolici oltre le ore 24 e fino alle 6 e comunque mai ai minori;

della non evidenza di compiuta istruttoria sui detti profili di pregiudizio, non risultando, in effetti, richiamati nel provvedimento sopralluoghi, verbali, segnalazioni o altro, apprezzabili ex actis;

della dedotta sproporzione della generalizzata inibitoria, comprensiva della vendita di generi non alimentari non evidentemente incidenti, in tesi, sul decoro urbano;

della circostanza, ridondante in disparità di trattamento, che la misura limitativa opera esclusivamente nei riguardi dei distributori automatici ma non per gli esercizi commerciali operanti nello stesso settore e del pari, in tesi, potenzialmente generanti pregiudizi al decoro e alla vivibilità urbana;

Considerato, per quanto precede, di dover accogliere la proposta istanza cautelare con la sospensione dell'ordinanza impugnata fino alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione, che è comunque onerata del deposito di tutti gli atti presupposti e istruttori a fondamento dell'atto impugnato in tempo utile per l'esame da parte del collegio alla detta camera di consiglio>;

RITENUTO opportuno, alla luce del decreto cautelare sopra richiamato, ma anche dei principii espressi dal TAR Milano con la sentenza n. 1468/2025, rivedere la detta ordinanza, riservandosi, tuttavia, di valutare, anche in sinergia con la Prefettura di Napoli, la individuazione delle opportune misure da assumere, a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che del decoro urbano;

CONSIDERATO che sussistano le condizioni fissate dall'art. 21 *quinques* della legge 241/90, essendo il presente provvedimento fondato su una rivalutazione dell'interesse pubblico originario (tutela dell'ordine, della quiete e del decoro pubblici), in esito alla individuazione di idonee forme di collaborazione con la Prefettura di Napoli, anche mediante la istituzione Organismo di Presidio Istituzionale, con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, anche al fine di garantire un maggiore controllo del territorio nelle ore serali e notturne, nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

SOTTOLINEATO, infatti, che è compito primario dell'amministrazione comunale garantire un adeguato bilanciamento, soprattutto nel periodo estivo, tra lo sviluppo della movida cittadina (favorita indubbiamente dallo sviluppo delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande) e la tutela dell'ordine pubblico;

RIBADITO che

- le zone interessate dalla movida cittadina risultano, purtroppo, spesso teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole peggioramento delle condizioni di vivibilità cittadina;
- il consumo smodato di bevande alcoliche su aree pubbliche infatti causa il verificarsi di pericolosi episodi di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete, ed, incrementando lo stato di euforia degli avventori, spesso sfocia in comportamenti aggressivi con conseguenti risse e potenziale pericolo per la pubblica incolumità dei passanti;

DATO, ALTRESÌ, ATTO che, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica degli esercenti le attività di somministrazione alimenti e bevande, si rende anche

opportuno, nell'ambito di una eventuale assemblea cittadina, così da pervenire a una decisione finale "partecipata", valutare la possibilità di individuare e concordare azioni finalizzate a garantire maggiore sicurezza e decoro anche attraverso l'implementazione di telecamere e monitor esterni, porte di accesso, ecc negli esercizi oggetto della ordinanza sindacale n. 220/2025;

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 220/2025, sospesa nei propri effetti dal 24 giugno 2025, riservandosi di adottare nuove misure a tutela dell'ordine e della quiete pubblica, promuovendo anche la costituzione di un Organismo di Presidio Istituzionale, con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, anche al fine di garantire un maggiore controllo del territorio nelle ore serali e notturne, nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Napoli, al Comando di Polizia Locale di Afragola e alle Forze dell'Ordine, nonché la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania Napoli entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

(Prof. Antonio Pannone)